

TRIBUNALE PR I MINORENNI DI ROMA

IL PRESIDENTE

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nel ricorso ex art 745 1 ° comma c.p.c, relativo al procedimento civile camerale iscritto al n. 284/07E.

Letto il ricorso ai sensi dell'art. 745 c.p.c, depositato dall'avv. (X) con studio in Roma, avverso il provvedimento del Cancelliere emesso in data 7 10 2008 e notificato il 2 12 2008, che ha rigettato l'istanza di apposizione' della formula esecutiva al decreto pronunciato da questo Tribunale il 6 3 2008 con il quale, tra l'altro, si erti posta a carico di (A), a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma mensile di Erra 350,00;
preso tatto del diniego esplicito della cancelleria e che l'avv. (A) ha chiesto al Presidente del Tribunale di decidere, come, previsto dall'art.745 comma 1 c.p.c. in merito a conflitto tra utenti e cancellerie per il rilascio di copie;

osserva

con istanza depositata in cancelleria il 24 7 2008 l'avv. (X), procuratore costituito di (B), ha chiesto l'apposizione della formula esecutiva al decreto emesso da questo Tribunale il 6 3 2008, non impugnato, con il quale era stato disposto l'affidamento esclusivo del figlio e statuita la corresponsione a titolo di contributo al mantenimento del minore della somma mensile di Euro 350,00 a carico del padre. Con atto formale ciel 7 10 2008 era opposto da parte del Cancelliere un rigetto della copia richiesta con contestuale formula esecutiva, perché non rientrante tra i provvedimenti per i quali la legge prevede espressamente la possibilità di copia in forma esecutiva, né risultando il decreto in questione munito di efficacia per ragioni di urgenza.

La perplessità manifestala dal Cancelliere in ordine all'apponibilità della formula esecutiva sul decreto appare fondata poiché l'art. 474 comma 2 n. 1 c.p.c, non indica tra i provvedimenti ai quali va riconosciuta l'efficacia di titolo esecutivo i decreti assunti ex artt 737 e segg. c.p.c., come quelli che quantificano il contributo al mantenimento di un figlio minore posto a carico di un genitore non coniugato.

L'analogia con i provvedimenti simili in materia di famiglia pronunciati dal tribunale ordinario non sembrerebbe attuabile perché a differenza di questi, che sono titoli esecutivi espressamente previsti ex art. 148 c.c., quelli assunti ai sensi degli artt. 737 e segg. c.p.c. dai Tribunali per i minorenni, non lo sono.

Si è tentato da parte di taluni di effettuare una sorta di analogia, nonostante la evidente difficoltà per la chiara formulazione della legge, equiparando la qualificazione di esecutività con quella di efficacia, ma tale interpretazione appare non soddisfacente perché dettata sostanzialmente dall'esigenza di colmare una lacuna e riparare una disparità evidente tra i decreti che quantificano il contributo al mantenimento emessi dal Tribunale per i minorenni in favore dei figli di genitori non coniugati e l'esecutività dei provvedimenti analoghi assunti dal Tribunale civile ordinario per i figli di genitori coniugati.

Si intende qui sollevare la questione di legittimità costituzionale in relazione alla controversia sull'apponibilità della formula esecutiva con riferimento agli artt. 3, 25 e 111 della Carta Costituzionale.

Come è noto, con la legge 8 2 2006 n.54 sono stati radicalmente novellati gli artt. 155 e segg. c.c. sulla regolamentazione della potestà fra genitori con equiparazione dei figli naturali con quelli legittimi anche in tema di provvedimenti patrimoniali. Alcuni Tribunali per i minorenni, ritenendo

che la competenza fosse da intendersi attribuita unitariamente al Tribunale ordinario, hanno sollevato conflitto di competenza, ma con la nota ordinanza n. 8362/07, la Corte di Cassazione ha preso atto di una sorta di diritto vivente per quanto attiene al contenuto dell'art. 317 bis c.c. Si era infatti verificato che dal 1975 in poi il giudice minorile aveva esteso il proprio intervento fino a creare una procedura parallela per l'affidamento di figli di persone noli coniugate, così suppiendo a una evidente lacuna normativa che è stata interpretata e colmata, alla luce dei principi costituzionali, estendendo la portata letterale dell'art 317 bis c.c.,

Sulla base di tale prassi, nonostante l'art. 38 delle disp. att. cod. civ, non preveda tra i procedimenti attribuiti al Tribunale per i minorenni quelli ex art .155 segg. c.c., l'ordinanza citata ha stabilito che non dovesse essere il Tribunale civile ordinario ad occuparsi dei figli naturali, bensì il Tribunale per i minorenni. Successive ordinanze hanno precisato che gli aspetti patrimoniali connessi potevano essere trattati dal Tribunale per i minorenni, purché la relativa domanda fosse contestuale (ordinanze nn. 21754, 21755, 2176 del 25 8 2008), mentre la domanda con oggetto meramente patrimoniale avrebbe dovuto essere proposta comunque presso il Tribunale civile ordinario.

Emerge con chiarezza che per ottenere un provvedimento al quale possa essere apposta la formula esecutiva, dovrebbe essere cura del genitore del figlio naturale, dopo aver ottenuto la pronuncia sull'affidamento dal Tribunale per i minorenni, promuovere un'azione unicamente sui diritti patrimoniali presso il Tribunale civile ordinario, rinunciando così alla contestualità della regolamentazione dell'affidamento, con evidente disparità di tutela fra figli legittimi e naturali, violazione del principio della ragionevole durata del processo e confusione sulla immutabilità del giudice naturale.

P.Q.M.

Il Presidente del Tribunale per i minorenni di Roma solleva d'ufficio eccezione di illegittimità costituzionale, con riferimento agli arti 3, 25, e 111 della Costituzione, dell'ultimo comma dell'art. 1 della legge 8 2 2006 n. 54 nella parte in cui non prevede che "Il decreto, notificato agli interessati e al terzo debitore, costituisce titolo esecutivo, ma le parti e il terzo debitore possono proporre opposizione nel termine di venti giorni dalla notifica".

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale e sospende il giudizio in corso. Ordina che a cura della Cancelleria l'ordinanza sia trasmessa alla Corte Costituzionale sia notificata alle parti in causa, al Pubblico Ministero, al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Roma, 16 gennaio 2009.

Il Presidente f.f.
dott.ssa Isabella Foschini

Depositato il 20.1.2009